


Scuola primaria: voto sì, voto no, forse, in parte...

Il processo valutativo va considerato nella sua unitarietà, non può essere spezzettato in fasi tra loro contraddittorie o giustapposte

 di **Mario Maviglia**  3 minuti di lettura 01 ottobre 2020

Ha suscitato un certo sconcerto la nota ministeriale n. 1515 dell'1/09/2020 che prevede che, in attuazione dell'1, comma 2-bis del DL 22/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 41/2020, "in deroga all'art. 2, comma 1, del D.Lvo 13/04/2017, n. 62, dall'a.s. 2020/2021, la **valutazione finale** degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curriculum, è espressa attraverso un **giudizio descrittivo** riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento." La nota ministeriale fa notare che la L. 41 si riferisce esclusivamente alla "valutazione finale" e non anche a quella "intermedia" (in realtà il D.Lvo 62 parla di valutazione "periodica"). Fuori dal burocratese, questo vuol dire che – secondo il ragionamento del Ministero – le valutazioni periodiche (trimestre/quadrimestre) vanno espresse con i tradizionali voti numerici decimali, mentre le valutazioni finali vanno effettuate attraverso un giudizio descrittivo. E questo perché il legislatore, nel riformare l'art. 2 comma 1 del D.Lvo 62/2017, non ha coinvolto in questa modifica anche l'aggettivo "periodica" in riferimento alla valutazione, ma solo l'aggettivo "finale".

Buone intenzioni ma tanta confusione

È facile immaginare la confusione che si creerà tra i docenti che si troveranno a gestire **due forme diverse di valutazione, una numerica e l'altra descrittiva**, e tra gli stessi genitori, frastornati tra voti e giudizi, per non parlare degli stessi bambini.

Eppure le intenzioni del legislatore (o comunque di coloro che all'epoca hanno proposto questa modifica) erano chiare. Vanna Iori, senatrice PD, firmataria dell'emendamento, in data 28 maggio 2020 aveva dichiarato all'ANSA: "L'emendamento prevede che nella scuola primaria i bambini non possano essere considerati dei numeri. Dare un 4 può essere un macigno pesante da comprendere mentre una valutazione più complessiva prende in considerazione le caratteristiche del bambino. Ovviamente vanno trovate le parole adeguate e la valutazione va fatta in termini di giudizio sintetico. Il giudizio tiene conto della specificità e della individualità di ogni singolo bambino, mentre il voto numerico livella e rende tutti uguali, anche se ci sono diverse motivazioni dietro a quel voto."

Difficile pensare che queste considerazioni fossero da attribuire solo alla valutazione finale e non anche a quella periodica, perché sarebbero state una palese contraddizione di termini. Se

questo è lo spirito della legge, ed estremizzando il ragionamento, occorrerebbe allora ribaltare il ragionamento del Ministero, nel senso che dovrebbero intervenire modifiche legislative per reintrodurre i voti in tutte le fasi della valutazione (periodica e finale), non per utilizzare i giudizi descrittivi anche nella valutazione intermedia.

Il processo valutativo, infatti, va considerato nella sua unitarietà, non può essere spezzettato in fasi tra loro contraddittorie o giustapposte. Probabilmente la fretta ha giocato un brutto scherzo nella formulazione dell'emendamento, poi approvato nella versione che conosciamo. Non si spiegherebbe altrimenti il motivo per cui il Ministero non sia intervenuto all'epoca per segnalare ai firmatari dell'emendato la falla. Ma ancor meno comprensibile è che il Ministero emani la nota citata sopra dopo tre mesi dall'approvazione della legge di conversione. Di fatto, ciò che è stato mandato via dalla porta ritorna dalla finestra. Anche sotto questo profilo non è un inizio di anno scolastico incoraggiante.